

MODIFICHE STATUTARIE CONSEGUENTI ALLA ABOLIZIONE DEL LIBRO SOCI

L'art. **16 commi 12 quater e segg. della legge 28 gennaio 2009 n. 2** (di conversione del D.L. 29 novembre 2008 n. 185) ha abolito, PER LE SOLE S.R.L., il Libro soci (**con effetto dal 30 marzo 2009**)

In particolare è stata modificata la disposizione dell'art. 2470 primo comma c.c. che faceva decorrere gli effetti, verso la società, del trasferimento di partecipazione di s.r.l. dal momento della sua iscrizione nel libro soci. Ciò consentiva all'organo amministrativo della società di verificare la regolarità del titolo di trasferimento e soprattutto di verificare il rispetto di eventuali limiti statutarie alla trasferibilità delle partecipazioni stesse (divieti di alienazione, clausola di gradimento, diritti di prelazione) e di negare, conseguentemente, l'iscrizione nel caso di accertata violazione delle regole statutarie (ad es. nel caso di mancato rispetto della clausola di prelazione, l'organo amministrativo poteva rifiutarsi di iscrivere il trasferimento nel libro soci, con la conseguenza che l'acquirente non poteva esercitare nessuno dei diritti attribuiti dalla partecipazione trasferita: ad es. diritto di voto, diritto alla percezione degli utili ecc.). L'art. 16 comma 12 quater della legge 28 gennaio 2009 n. 2 stabilisce, ora, che il trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. **ha effetto verso la società dal momento del deposito del relativo titolo presso il Registro Imprese**, con ciò creando non poche difficoltà di ordine operativo, posto che il momento di efficacia del trasferimento non è conoscibile né dalla società la cui partecipazione viene trasferita né da terzi estranei al contratto di cessione. L'organo amministrativo della società ed i terzi potranno venire a conoscenza della avvenuta cessione solo con l'iscrizione presso il Registro Imprese, iscrizione normalmente successiva al momento del deposito. Ma se non è possibile sapere con certezza chi in un determinato momento è socio della società, a chi gli amministratori dovranno inviare l'avviso di convocazione di un'assemblea? Chi sarà legittimato ad esercitare il diritto di voto? A chi dovranno essere distribuiti gli utili?

Per ovviare a queste difficoltà operative create dalle nuove disposizioni sarà OPPORTUNO introdurre nuove "regole di comportamento" nello statuto, che sanciscano:

- da un lato l'onere di comunicazione del titolo di acquisto a carico di chi intende esercitare i diritti connessi alla partecipazione trasferita prima che il proprio acquisto risulti dai pubblici Registri, e quindi risulti materialmente accertabile dalla società;
- dall'altro la necessità di rispettare i vincoli statutarie alla trasferibilità delle partecipazioni, a tutela della compagine sociale, pena l'inefficacia del trasferimento verso la società

Si riporta qui di seguito un prospetto con la proposta di alcune possibili variazioni:

Per l'individuazione dei soci investiti del diritto di opzione	In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (nel prosieguo indicato come diritto di opzione). Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>rivestino la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustificino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese</p>
<p>Per l'individuazione dei soggetti cui spetta in diritto di prelazione</p>	<p>Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo punto; ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestino la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustificino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.</p>
<p>Per la disciplina della partecipazione alle decisioni "semplificate" laddove lo Statuto consenta alla società di ricorrere alla consultazione scritta ed al consenso espresso per iscritto</p>	<p>L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alla compagine sociale alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio, che sia legittimato ad esercitare il diritto di voto ai sensi del presente Statuto, potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cessato che non abbia ancora espresso alcuna volontà. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestino la qualità di socio (<i>o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto</i>) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustificino la propria qualità di socio (<i>o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto</i>) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.</p>
<p>Per la disciplina della convocazione dell'assemblea</p>	<p>L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai soci ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; in particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestino la qualità di socio (<i>o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto</i>) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustificino la propria qualità di socio (<i>o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto</i>) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese; detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi similari) purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p>
<p>Per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto</p>	<p>Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il diritto di voto spetta a coloro che rivestino la qualità di socio (<i>o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto</i>) sulla</p>

	<p>base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.</p> <p>Possono intervenire all'assemblea i soci (o i titolari di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) cui spetta il diritto di voto.</p>
<p>Per la introduzione di un libro delle comunicazioni (nel quale riportare il domicilio e gli altri diversi recapiti indicati dai soci cui inviare le comunicazioni previste dallo Statuto)</p>	<p>Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società dovrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.</p>
<p>Per assicurare il rispetto dei limiti statutari alla trasferibilità delle partecipazioni (gradimento, prelazione ecc.) in caso di trasferimento con atto tra vivi</p>	<p>Il trasferimento delle partecipazioni, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti che precedono, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro Imprese. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali. Il cessionario dovrà trasmettere, nel più breve tempo possibile, copia dell'atto traslativo e della ricevuta di avvenuto deposito al registro Imprese, all'organo amministrativo, affinché lo stesso possa procedere agli adempimenti prescritti dalla legge e/o dal presente statuto.</p>
<p>Per assicurare il rispetto dei limiti statutari alla trasferibilità delle partecipazioni in caso di trasferimento "mortis causa" (decisione dei soci superstiti)</p>	<p>Il trasferimento della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti che precedono, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito della prescritta documentazione presso il Registro Imprese. Nel caso di trasferimento "mortis causa" eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali. L'erede o il legatario dovrà trasmettere, nel più breve tempo possibile, copia della suddetta documentazione e della ricevuta di avvenuto deposito al registro</p>

	<p>Imprese, all'organo amministrativo, affinché lo stesso possa procedere agli adempimenti prescritti dalla legge e/o dal presente statuto.</p> <p>In caso di continuazione della società con più eredi o legatari del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con riguardo alla soluzione, proposta in dottrina, di prevedere nello Statuto:

- da un lato l'istituzione su base volontaria del libro soci
- dall'altro una clausola che subordini gli effetti verso la società degli atti traslativi all'iscrizione su questo "libro volontario"

si osserva che se non ci sono dubbi sul fatto che con apposita clausola statutaria si possa prevedere la istituzione su "**base volontaria**" del libro soci sul quale annotare le variazioni della compagine sociale o nelle partecipazioni dei singoli soci e nel quale, in particolare, annotare il domicilio dichiarato dai soci ove effettuare le comunicazioni (*ad es. l'avviso di convocazione dell'assemblea*) previste dalla legge o dallo Statuto ovvero i diversi recapiti (*numero di fax, indirizzo di posta elettronica, ecc.*) indicati dai soci e presso i quali lo Statuto consente di effettuare dette comunicazioni, **più di qualche dubbio** si nutre, invece, sulla possibilità di subordinare gli effetti di un trasferimento di partecipazione alla iscrizione in detto libro "volontario" (ripetendo la previgente disciplina dell'art. 2470 c.c. sul punto espressamente modificata dalla legge 2/2009). Basti pensare che mentre l'art. 2469 c.c. consente ampia libertà alle parti di subordinare il trasferimento stesso di partecipazioni a condizioni e limiti, se non addirittura di stabilirne l'intrasferibilità, l'art. 2470 non sembra proprio consentire all'autonomia privata di subordinare a condizioni e limiti **gli effetti** del trasferimento (una volta che questo sia stato posto in essere nel rispetto dei limiti e delle condizioni dettate ai sensi dell'art. 2469 c.c.).

Non a caso se da un lato l'art. 2469 dopo aver sancito il principio della libera trasferibilità delle partecipazioni ne ammette la derogabilità con l'inciso "*salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo*", dall'altro l'art. 2470 non prevede alcuna deroga espressa al principio che il trasferimento produce effetti verso la società dal momento del deposito al registro Imprese. Il primo comma dell'art. 2470, al contrario del primo comma dell'art. 2469, non contiene l'inciso "*salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo*". Deve ritenersi che la disposizione dell'art. 2470 sia una norma "*di sistema*" e come tale sottratta alla disponibilità delle parti.

Da segnalare che le argomentazioni sopra esposte, circa la inderogabilità della novella del 2009, sono state nella sostanza accolte nei due pronunciamenti giurisprudenziali sino ad ora registrati sull'argomento:

- **Tribunale di Verona**, *Giudice del registro, decreto 14 settembre 2009*

- **Tribunale di Roma**, *Sezione Tribunale delle Imprese, terza sezione civile, n. 72180 del 15 gennaio 2015*,

Il Tribunale di Roma non ha escluso la possibilità per i soci di istituire un libro soci su base volontaria, ma ha escluso, perentoriamente, la possibilità di subordinare gli effetti dei trasferimenti di partecipazioni societarie all'iscrizione in detto libro. In particolare, per il Tribunale di Roma, pur "*non potendosi escludere che i soci abbiano legittimamente la possibilità di istituire e prevedere la tenuta del libro soci anche solo per finalità pratiche, p. es. per tenere aggiornata la compagine sociale e l'anagrafica dei soci per la corretta convocazione degli stessi, deve invece escludersi la possibilità di continuare a subordinare all'iscrizione nel libro soci, volontariamente istituito e tenuto dall'amministratore, l'efficacia, di fronte alla società, dell'atto di trasferimento di partecipazioni sociali.*"

Il Tribunale di Roma fonda la propria interpretazione su due considerazioni, che già la dottrina contraria alla istituzione del "*libro soci statutario*", aveva fatto proprie:

- la vanificazione della modifica legislativa ("*... ove si ammettesse una tale eventualità, si rimetterebbe di fatto alla volontà dei soci, peraltro neanche prevista attraverso il su richiamato inciso di salvaguardia, una sorta di abrogazione della legge, ripristinando il vecchio sistema ...*")
- la possibilità di far comunque valere i limiti alla circolazione delle partecipazioni previste dallo Statuto, anche in assenza del libro soci ("*.... non varrebbe neanche sostenere, a fondamento della liceità della doppia*



iscrizione, che la mancanza del libro soci comporterebbe, come sostenuto dai fautori della liceità di una disposizione statutaria di tal sorta, l'impossibilità di applicazione di clausole di gradimento o di prelazione; infatti l'inefficacia di un trasferimento per violazione di tali clausole prescinde dall'esistenza o meno del libro soci, dovendo le parti ovvero il notaio procedere alla verifica delle condizioni richieste dallo statuto per l'efficace trasferimento o costituzione di diritti sulla partecipazione sociale ...").

Pur escludendo la possibilità di far dipendere gli effetti del trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. dalla iscrizione dell'atto traslativo in un libro soci costituito su base volontaria, il Tribunale di Roma non giunge, peraltro, a qualificare come sicuramente nulla ed invalida una clausola statutaria di tal fatta, che definisce invece "verosimilmente non legittima" (".. alla luce delle superiori considerazioni, apparendo verosimilmente non legittima la previsione statutaria, la stessa non è tale da impedire l'esercizio dei diritti sociali da parte della ricorrente, pacificamente cessionaria delle quote, con atto debitamente non solo depositato, ma anche debitamente iscritto nel Registro delle Imprese").

Sul punto, molto più perentoria appare la posizione del Tribunale di Verona, che invece qualificando la norma dell'art. 2470, primo comma, c.c., nel testo in vigore, quale norma di carattere imperativo ("... non vi è alcuna fondata ragione di diritto positivo che possa indurre a dubitare della natura imperativa del primo comma dell'art. 2470 c.c. ...") ritiene nulla la clausola statutaria che subordina gli effetti del trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. dalla iscrizione dell'atto traslativo in un libro soci costituito su base volontaria ("... è nulla per manifesto contrasto con la norma imperativa dell'art. 2470, comma 1, c.c. la clausola statutaria che subordina e differisce l'esercizio dei diritti sociali del cessionario di una quota di s.r.l. al momento dell'iscrizione nel libro soci della società volontariamente istituito. ...").